

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA “**REALIZZAZIONE DELL’ASSE LUNGOSAVENA A NORD DELLA TANGENZIALE, DA VIA DELL’INDUSTRIA AL CAAB**”, dell’importo di **Euro 8.266.800,00** di cui netti Euro 8.156.800,00 a base di gara ed Euro 110.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Cod. CIG: 083073368D

Chiarimento n. 1

Su richiesta di un’impresa interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto O) del bando di gara si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito n°1

*"Un azienda in possesso della sola categoria OG3 prevalente, sia essa singola o raggruppata deve indicare nella dichiarazione di subappalto come si evince alla **pagina 4 paragrafo L2)** del bando di gara le lavorazioni relative alle categorie OG6, OS21, e OS24.*

E’ obbligatorio indicare anche la categoria OS1 non essendo in possesso di tale categoria? "

Risposta al quesito n. 1

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, qualora il concorrente (singolo o associato) risulti in possesso – tra quelle indicate dal bando di gara – della sola categoria prevalente OG3 per classifica idonea all’importo complessivo dell’appalto, dovrà obbligatoriamente dichiarare che intende affidare in subappalto a imprese qualificate le lavorazioni relative alle categorie OG6, OS21 e OS24 (previste dal DPR 34/00 e ss.mm.ii. a qualificazione obbligatoria) di cui non possiede l’iscrizione.

Poichè la categoria OS1 non è prevista dal citato DPR 34/00 a qualificazione obbligatoria, non vi è l’obbligo di dichiararne il subappalto, fermo restando la disciplina in materia di subappalto di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e in particolare: "(...) l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all’atto dell’offerta (...) abbiano indicato i lavori o le parti di opere (...) che intendono subappaltare (...)"

Quesito n°2

"Due aziende che intendono raggrupparsi in ATI in possesso della sola categoria OG3 rispettivamente, con classifica (quinta)V ciascuna, in caso di ATI ORIZZONTALE, soddisfano pienamente i requisiti richiesti nel bando di gara?"

Quali categorie a quel punto sono obbligatorie da indicare nella dichiarazione di subappalto?"

Risposta al quesito n. 2

Fermo restando, come indicato anche nella risposta al quesito n. 1, il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal bando di gara , si conferma che (ai sensi dell’art. 95 del DPR 554/99 così come richiamato anche nel bando) una costituenda ATI orizzontale formata da 2 concorrenti ciascuno in possesso di Cat. OG3 per classifica 5°, soddisfa il requisito inerente l’iscrizione SOA necessaria per la partecipazione alla gara di cui trattasi; in tal caso vige l’obbligo di dichiarare il subappalto relativamente alle lavorazioni inerenti le categorie OG6, OS21 e OS24 previste a qualificazione obbligatoria e non possedute dai soggetti costituenti l’ATI.

Relativamente alla categoria OS1 si rimanda a quando specificato nella risposta al quesito n. 1


IL FUNZIONARIO
Anna Cavallini

Bologna, 14 febbraio 2011